



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 ottobre 2013
(OR. it)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0194 (COD)**

**12005/2/13
REV 2 ADD 1**

**PECHE 306
CODEC 1683
PARLNAT 245**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

– Motivazione del Consiglio
Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2013

I. INTRODUZIONE

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM")¹.

A seguito di un dibattito orientativo tenutosi il 19 marzo 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un orientamento generale nel giugno 2012².

Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 12 settembre 2012³.

A seguito del voto del Parlamento europeo si sono svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. L'accordo è stato raggiunto il 4 giugno 2013 ed è stato successivamente approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 14 giugno 2013, dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo il 18 giugno 2013 e dal Consiglio il 15 luglio 2013.

Tenendo conto del succitato accordo e dopo la messa a punto da parte dei giuristi/linguisti, si invita il Consiglio "Agricoltura e pesca" ad adottare, il 17 ottobre 2013, la posizione del Consiglio in prima lettura, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto in debito conto i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012⁴.

¹ Doc. 12516/11 PECHE 188 CODEC 1167.

² Doc. 10415/12 PECHE 192 CODEC 1445.

³ Doc. 13616/12 CODEC 2093 PECHE 334 PE 390.

⁴ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 25.7.2012, pag. 20.

II. OBIETTIVO

Scopo della proposta è sostituire il regolamento n. 104/2000 del 17 dicembre 1999⁵ che costituisce la base giuridica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM"). La proposta relativa all'OCM fa parte del pacchetto di riforma della PCP e ha lo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della proposta di nuovo regolamento sulla PCP⁶.

Tra gli obiettivi di questa proposta vi sono:

- la semplificazione delle procedure giuridiche e degli obblighi in materia di presentazione delle relazioni;
- il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni professionali;
- una riduzione del sostegno al mercato (soppressione dell'attuale meccanismo del prezzo di ritiro e eliminazione progressiva dell'aiuto all'ammasso) e
- migliore informazione dei consumatori.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A) Considerazioni generali

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori.

⁵ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁶ Doc. 12514/11 PECHE 187 CODEC 1166.

B) Principali questioni

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi fondamentali:

a) Disposizioni generali

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno rilevato che nella proposta della Commissione manca un riferimento alla dimensione esterna. A parere della Commissione tale riferimento non è necessario perché la politica esterna sarà trattata con separato regolamento ai sensi di una diversa base giuridica. Nel compromesso finale è stato inserito il riferimento ai regolamenti che devono integrare l'OCM per quanto concerne gli aspetti esterni.

All'elenco di definizioni di cui all'articolo 5 sono state aggiunte, su richiesta del Consiglio, le definizioni di "dettaglio" e di "prodotti preconfezionati della pesca e dell'acquacoltura" ed è stato aggiunto il riferimento alle definizioni della PCP e di altri regolamenti che sarebbero altresì applicabili in tale contesto.

b) Organizzazioni di produttori (OP)

Il Parlamento europeo ha approvato a fini di semplificazione la riorganizzazione, proposta dal Consiglio, della sezione relativa a costituzione, obiettivi e misure che ha comportato la cancellazione degli articoli 9, 10 e 11. Di conseguenza, gli emendamenti del PE da 38 a 68 sono decaduti, poiché il loro contenuto è stato incorporato, per buona parte, nella struttura del Consiglio.

Obiettivi e misure: il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato un accordo sulle modifiche che ampliano e circostanziano, rispetto alla proposta della Commissione, gli obiettivi delle OP. Ad esempio, per quanto riguarda le OP del settore della pesca, sono stati inseriti i seguenti elementi: la promozione della *pesca sostenibile*, la conformità con la *normativa ambientale* nel rispetto della *politica sociale*, il trattamento delle *catture indesiderate*, la *tracciabilità* e il contributo contro le *pratiche di pesca INN*. Nella sezione relativa alle "misure" sono state inserite le conseguenti modifiche.

Riconoscimento: su richiesta del Consiglio sono state inserite norme dettagliate relative al funzionamento delle OP e delle organizzazioni interprofessionali.

Piani di produzione e di commercializzazione: sono state accettate importanti richieste formulate dal Consiglio: innanzitutto, all'articolo 28, paragrafo 2, vengono specificati i contenuti dei piani di produzione e commercializzazione; in secondo luogo, è stato cancellato il potere conferito dalla proposta alla Commissione di adottare atti delegati; e, infine, le modifiche al formato e alla struttura dei piani di produzione e commercializzazione devono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Meccanismo di ammasso: il meccanismo di ammasso proposto dalla Commissione, che intendeva sostituire l'intero sistema dei prezzi di ritiro e gli interventi, è rimasto praticamente invariato. Ha dimostrato di rappresentare un efficace compromesso tra coloro che erano a favore dell'ampliamento del sistema attuale e altri che chiedevano la fine completa degli interventi pubblici.

Fondo collettivo: su richiesta del Consiglio, le norme relative ai fondi collettivi delle OP contenute nella proposta sono state cancellate, perché si è ritenuto che non apportassero alcun valore aggiunto.

c) Norme di commercializzazione

Come suggerito dal Consiglio, le norme di commercializzazione possono riferirsi alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti e, in particolare, laddove pertinenti, alle taglie minime di commercializzazione conformemente alle taglie minime di riferimento per la conservazione. I prodotti della pesca sbarcati che non sono conformi alle norme di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dall'alimentazione umana (allo scopo di evitare la creazione di mercati di "catture indesiderate" come il novellame).

Su richiesta del Consiglio, è stato cancellato il potere conferito dalla proposta alla Commissione di adottare atti delegati.

d) Informazione dei consumatori

L'articolo 35 (informazioni obbligatorie) si è rivelato uno dei problemi più ostici durante i negoziati. In particolare, punti fortemente controversi sono stati l'inserimento della *data di cattura o della data di sbarco* e gli *attrezzi utilizzati*.

- Data di sbarco: il Parlamento europeo ha proposto di inserire tra i dati obbligatori la data di sbarco, mentre la Commissione aveva proposto di inserire quella di cattura. Contro tale avviso il Consiglio ha ritenuto che né la data di cattura né quella di sbarco apportassero, nella maggior parte dei casi, un valore aggiunto sufficiente (mentre aumentavano gli oneri amministrativi). In qualche caso potrebbero addirittura risultare fuorvianti, ad esempio nel caso in cui il consumatore associasse istintivamente la data più recente ad un prodotto di qualità più elevata. Il Consiglio ha infine accettato di inserire la data del termine minimo di conservazione, mentre la data di cattura potrebbe ancora essere inclusa tra le informazioni facoltative di cui all'articolo 39.
- Categoria di attrezzi: oltre ad un'indicazione più dettagliata, accettata dal Consiglio, della zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, il Parlamento ha chiesto l'inserimento della categoria degli attrezzi usati. Il Consiglio si è inizialmente opposto a tale richiesta che comporterebbe la messa al bando di talune tecniche di pesca. Quale soluzione di compromesso entrambe le parti si sono accordate sull'inserimento di un elenco semplificato di sette gruppi di attrezzi così come specificato nell'allegato III (ulteriori informazioni sugli attrezzi possono essere fornite a titolo di informazioni facoltative; vedi oltre).

Marchio di qualità ecologica (articolo 36): il PE e il Consiglio hanno concordato che la Commissione presenti, entro il 1° gennaio 2015, una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica e la fissazione di requisiti minimi.

Informazioni supplementari facoltative (articolo 39) possono includere, fra l'altro, la *data di cattura*, la *data di sbarco* o *il porto* di sbarco dei prodotti, *informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca* o lo *Stato di bandiera* del peschereccio che ha catturato i prodotti.

Sarà possibile usare i "codici QR" (Quick Response) per comunicare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare lo spazio riservato alle informazioni obbligatorie e non devono essere riportate informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

Atti delegati: è stato cancellato il potere conferito dalla proposta alla Commissione di adottare atti delegati.

e) Disposizioni procedurali e finali

Modifiche del regolamento sul controllo: su richiesta del Consiglio il regolamento (CE) n. 1224/2009 è modificato in modo da prevedere che gli Stati membri siano tenuti ad effettuare controlli di conformità e che le disposizioni relative alle informazioni ai consumatori siano allineate.

Disposizioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione (articolo 47) per taluni prodotti continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione vigenti.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera del presidente della Commissione per la pesca (PECH) del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (25 giugno 2013). In tale lettera il presidente della Commissione PECH comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. Con l'adozione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Unione europea ha gettato le basi per la costruzione della una nuova politica comune della pesca.